

INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

IN CASO DI RILASCIO

- La relazione di riferimento con le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee deve essere presentata ai sensi dell'art. 29-sexies c. 9-quinquies, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.
- Per la verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere eseguita la procedura riporta nell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 15 aprile 2019, n. 95.
- La verifica preliminare deve essere contestuale per tutta l'installazione e deve riguardare tutte le attività svolte e le sostanze pericolose presenti presso il sito.
- Qualora dall'esito della verifica preliminare sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, la relazione deve essere redatta sulla base dei contenuti minimi descritti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreto 15 aprile 2019, n. 95.

IN CASO DI RIESAME / RINNOVO /MODIFICA

- Nel caso di variazioni che comportano l'introduzione di sostanze pericolose pertinenti o delle quantità di quelle presenti o, ancora, delle modalità di gestione delle stesse, occorre aggiornare la relazione di riferimento o presentare una nuova verifica preliminare sulla non necessità di presentare la relazione.

TABELLA P.1 – QUANTITÀ DI SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

- Indicare le quantità complessive delle sostanze utilizzate per ciascuna classificazione di pericolo (le quantità a cui fare riferimento sono quelle potenzialmente utilizzate o prodotte, indicate nella scheda F).

Classe sostanza	Indicazioni di pericolo regolamento (CE) 1272/2008	Soglia DM 95 kg/anno o dm ³ /anno	Q.tà utilizzata dall'installazione
1 - Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette).	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10	
2 - Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente.	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100	
3 - Sostanze tossiche per l'uomo.	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000	
4 - Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente.	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000	

TABELLA P.2 – SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

- Riportare gli esiti delle diverse fasi della procedura di verifica descritta nell'allegato 1 del Decreto 15 aprile 2019, n. 95.

Utilizzo o produzione di sostanze pericolose	SI / NO
Superamento delle soglie del D.M. 15 aprile 2019, n. 95	SI / NO
Possibilità di contaminazione legati alle proprietà chimico fisiche delle sostanze e alle caratteristiche geologiche / idrogeologiche del sito	SI / NO

SCHEDA **P**

Utilizzo o produzione di sostanze pericolose	SI / NO
Possibilità di contaminazione in base alle caratteristiche di sicurezza dell'impianto	SI / NO
Esiste la possibilità di contaminazione - obbligo di presentazione della relazione di riferimento	SI / NO

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare la verifica preliminare e, nel caso sussista l'obbligo, la relazione di riferimento.

Nome Allegato	Descrizione